



**COUNCIL OF
THE EUROPEAN UNION**

Brussels, 13 December 2012

17731/12

**Interinstitutional File:
2012/0260(COD)**

**DENLEG 122
AGRI 868
ENV 943
SAN 330
CODEC 3040
INST 733
PARLNAT 389**

COVER NOTE

from:	Italian Senate
date of receipt:	3 December 2012
to:	The President of the Council of the European Union
No Cion doc.:	13957/12 DENLEG 89 AGRI 600 ENV 897 SAN 201 CODEC 2175 - COM(2012) 530 final
Subject:	Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 2001/110/EC relating to honey - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality

Delegations will find attached for information a copy of the above opinion¹.

¹ The translation can be found at the Interparliamentary EU information exchange site IPEX at the following address:
<http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20120530.do#dossier-COD20120260>

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

Doc. XVIII-bis
n. 88

RISOLUZIONE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore FLERES)

approvata nella seduta del 21 novembre 2012

SULLA

**PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2001/110/CE DEL
CONSIGLIO CONCERNENTE IL MIELE (COM(2012) 530 DEF.)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 28 novembre 2012

TIPOGRAFIA DEL SENATO (100)

La Commissione, esaminato l'atto COM(2012) 530 definitivo,

considerato che la proposta di direttiva è diretta ad allineare le attuali competenze di esecuzione della Commissione, previste dalla direttiva 2001/110/CE, alle disposizioni di delegazione e di esecuzione previste dagli articoli 290 e 291 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nonché a chiarire esplicitamente la qualifica del polline come componente naturale del miele e non come «ingrediente» ai sensi della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, sull'etichettatura;

considerato che tale ultima esplicitazione si è resa necessaria in seguito alla sentenza del 6 settembre 2011 (causa C-442/09), in cui la Corte di giustizia aveva stabilito – in base ad una valutazione dei fatti presentati in via pregiudiziale dal Tribunale amministrativo bavarese – che il polline presente nel miele fosse un ingrediente ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2000/13/CE concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, poiché in seguito a una serie di consultazioni con gli Stati membri, con le parti interessate e con Paesi terzi anche nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, è emersa l'esigenza di tornare alla situazione antecedente alla citata sentenza,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE, secondo cui il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli prevista all'articolo 40, paragrafo 1, e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca;

la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto solo con un atto dell'Unione è possibile allineare un testo legislativo europeo alle nuove procedure degli atti delegati e degli atti di esecuzione introdotti dal Trattato di Lisbona, nonché a precisarne i contenuti;

la proposta appare conforme al principio di proporzionalità, in quanto essa si limita a precisare che il polline non è da considerare come ingrediente e quindi non è da assoggettare alla direttiva 2000/13/CE sull'etichettatura, nonché ad allinearne le competenze di esecuzione alle nuove procedure degli atti delegati e degli atti di esecu-

zione introdotti dal Trattato di Lisbona, conferendo, in aggiunta, alla Commissione europea, la delega all'aggiornamento delle caratteristiche tecniche di cui agli allegati della direttiva 2001/110/CE, nel rispetto del criterio della «non essenzialità» delle materie oggetto di delega, ai sensi dell'articolo 290 del TFUE.